

ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

ESAMI INTEGRATIVI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Agli esami integrativi, come previsto dal D.M. n. 5 dell'8.2.2021, sono ammessi:

- a) gli studenti **ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale**, al fine di ottenere il **passaggio a una classe corrispondente** di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
- b) gli studenti **non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale**, al fine di ottenere il **passaggio** in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, **corrispondente a quella frequentata con esito negativo**.

Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

I candidati dovranno sostenere gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Gli esami sono volti ad accertare attraverso prove scritte, pratiche e orali la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Gli esami vengono superati dal candidato che consegue un punteggio minimo di sei in tutte le discipline oggetto di verifica.

Studenti del primo anno

Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo:

- a) **gli studenti iscritti al primo anno** di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
- b) **gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno**, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.

L'iscrizione alle classi degli alunni indicati alle lettere a) e b) avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza.

Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

ESAMI DI IDONEITÀ NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Agli esami di idoneità, come previsto dal D.M. n. 5 dell'8.2.2021, sono ammessi:

- a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;

b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché **nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti**, in considerazione delle loro peculiarità.

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le domande di ammissione agli ESAMI INTEGRATIVI vanno presentate, utilizzando il MOD_01 (Candidati ESTERNI) e il MOD_02 (Candidati INTERNI) entro il 24 giugno 2023.

Le domande di ammissione agli ESAMI DI IDONEITÀ vanno presentate, utilizzando il MOD_01 (Candidati ESTERNI) e il MOD_02 (Candidati INTERNI) entro il 31 marzo 2023

Gli esami integrativi e di idoneità, disciplinati dal D.M. n. 5 dell'8.2.2021, si svolgeranno dal 01 settembre al 09 settembre 2023

**Norme per i "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (ex ASL)
(in caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità al IV e/o al V anno del percorso di studi)**

Con la di Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145), i percorsi in alternanza scuola- lavoro sono ridenominati PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) e, a partire dall'anno scolastico 2018/19, sono attuati per una durata complessiva:

- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

Le attività di PCTO **possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del lavoro** (es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tirocini, ricerca sul campo, *project work* in e con l'impresa, progetti di imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all'estero.

Ciò premesso, **si richiede ai candidati esterni che presentano domanda di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa, di documentare le esperienze di PCTO svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.**

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole o dal candidato al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per i PCTO istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta, entro i termini, la propria richiesta.